

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 12
SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 4 del 25 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - D.Lgs. 387/03, art. 12 - DGR n° 460 del 19/03/2004. IMPIANTI Alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto alimentato a biomassa della potenza di 1400kW nel Comune di Casalnuovo di Napoli (Na). Proponente: CO.MA.SA. sas

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

- che lo stesso comma 4 statuisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) ha individuato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

CONSIDERATO

- che con propria nota del 13 ottobre 2004, acquisita in data 14/10/2004 al protocollo regionale col n. 2004.0801367, la società CO.MA.SA. s.a.s. (di seguito: il proponente) con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla via Napoli, n. 102, ha presentato l'istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato con biomassa della potenza di 6 MWt, ovvero di 1,4 MWe nel Comune di Casalnuovo di Napoli;

- che, pertanto, con nota del 11/01/2005, prot. n. 2005.0021590, veniva indetta la prima convocazione della prevista Conferenza di servizi per il giorno 26/01/2005;

PRESO ATTO

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi, tenutesi in data 26/01/2005, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;

- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate;

- che in data 02/03/2005 è stata convocata una seconda riunione istruttoria a seguito delle integrazioni al progetto presentate dal proponente;

- del resoconto verbale della seconda riunione istruttoria tenuta in data 02/03/2005 trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate;

- del resoconto verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 08/07/2005, nonché di quanto emerso dal tavolo integrativo del 16/11/2005, nel corso delle quali o a riscontro delle riunioni stesse, sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni intervenute nel procedimento ed in particolare:

a) l'Area Generale di Coordinamento "Ecologia Tutela dell'Ambiente" conferma per la tipologia del progetto in esame il coinvolgimento, ai fini dell'espressione del parere ambientale, del Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente di Napoli

b) il parere relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera del Settore "Provinciale Ecologia. Tutela dell'Ambiente. Disinquinamento e Protezione Civile" di Napoli, trasmesso con nota del 13/04/2005 n. 0.318030 del protocollo regionale, che nel comunicare il parere di merito della Commissione Tecnico-Consultiva insediata presso lo stesso Settore, pur ritenendo il progetto carente e non condivisibile, fornisce dettagliate prescrizioni da inserire nell'autorizzazione. La stessa struttura nel corso del tavolo integrativo del 16/11/2005 ha puntualizzato la circostanza che ove il progetto fosse autorizzato con le prescrizioni comunicate, rientra nei limiti per una compatibilità ambientale. Nel merito vengono formulate le seguenti prescrizioni:

"I rifiuti che possono essere avviati a recupero ed utilizzati come combustibili sono i seguenti, così come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 - procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Allegato 2 Suballegato 1 (Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia):

3: scarti vegetali da attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari, impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia. Sono quindi compresi i residui colturali pagliosi e legnosi i residui da estrazione forestale, i residui colturali diversi, i residui di lavorazione, sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta buccette e altri residui vegetali.

4: rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati provenienti dall'industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.). Sono quindi compresi gli scarti, anche in polvere, a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

5: rifiuti da fibra tessile provenienti dall'industria tessile. Sono compresi gli scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura.

6: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati provenienti dall'industria del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.). Sono compresi gli scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale, contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1 % e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA. Per tali rifiuti è necessario predisporre un'analisi preventiva che assicuri le prescritte caratteristiche (contenuto massimo di resine, di cloro, di additivi).

7: rifiuti della lavorazione del tabacco Provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti fumo. Sono compresi gli scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, aventi un P.C.I. sul secco minimo di 8000 kJ/kg ed 'i una umidità massima del 16 %.

9: scarti di pulper provenienti dall'industria della carta. Sono compresi gli scarti di cartiera, derivanti dallo spapolamento della carta da macero, costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro materiale ghiaioso e metallico. Per tali rifiuti è necessario predisporre un'analisi preventiva che assicuri le prescritte caratteristiche (P.C.I. minimo, contenuto massimo in ceneri cloro zolfo, Pb, Cr, Cu, Mn, Zn, Ni, As, Cd + Hg)

14: pollina proveniente da allevamenti avicoli Il rifiuto è il residuo organico costituito da, e, escrementi del pollame e materiale di lettiera a base vegetale per il quale è necessario preventivamente predisporre un'analisi

che assicuri le prescritte caratteristiche (P.C.I. minimo, contenuto massimo in Cu, Cd, Pb e Ni).

Nessun altro rifiuto potrà essere avviato a recupero energetico. Non potranno pertanto essere utilizzati come combustibile i rifiuti di legno verniciati, le emissioni dalla cabina di verniciatura, gli stracci sporchi derivanti dalla lavorazione della Co.Ma.Sa.

Per la simultanea utilizzazione delle citate tipologie di rifiuti da avviare a recupero energetico, l'impianto di cui trattasi dovrà essere provvisto di:

- bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, delle polveri totali, dei COT, dell'HQ dell'EF, del biossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.

L'impianto dovrà garantire, in tutte le condizioni di esercizio, i seguenti requisiti:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi minimo 6 % i volume,

Le emissioni dovranno rispettare i valori limite fissati nel suballegato 2 dell'allegato 2 (paragrafo 1. lettere a), b), c) e paragrafo 2.). Dovranno inoltre rispettare i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn (valore medio orario)	5 mg/Nmc
NOx (valore medio giornaliero).....	200 mg/Nmc
PCDD + PCDF (valore medio 8 h).....	0,1 ng/Nmc
I.P.A. (valore medio 8 h)	0,01 mg/Nmc

Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare almeno quanto previsto dalla parte 2 della Delibera di Giunta Regionale 4102/92.

Per quanto riguarda quanto previsto dal progetto, la delibera citata prevede:

Punto 1.1 Cicloni: sono ammessi sistemi di abbattimento inerziali a condizione che assicurino una efficienza di abbattimento almeno pari al 80 %, calcolata su particelle di dimensioni medie di 20 micron.

Punto 1.4 Impianti di abbattimento tipo "Venturi scrubbers": velocità dell'effluente gassoso nella sezione di gola 50 - 120 metri/secondo; portata del liquido di lavaggio 700-2700 litri/1000 metri cubi di effluente gassoso. Sono ammessi sistemi di abbattimento diversi da quelli indicati ai punti precedenti purché in grado di assicurare una efficienza di abbattimento del carico inquinante superiore al 90%.

Si ritiene fondamentale che nella delibera di eventuale autorizzazione i rifiuti da avviare a combustione siano riportati con i codici CER."

c) la non competenza in materia comunicata dal Settore Regionale Politica del Territorio con nota n. 0065563 del 25/01/2005, non essendo l'impianto proposto localizzato in area parco;

d) la Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Napoli e Caserta nel confermare il parere già espresso con propria nota prot. n° 11214 dell'11/04/2005, esprime parere favorevole di massima a condizione che gli sbancamenti previsti siano effettuati, sotto il coordinamento scientifico dell'Ufficio, con il controllo di archeologi attenti da società di gradimento dello stesso Ufficio;

e) la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia comunica con nota prot. n. 33601 del 17/02/2005 di dover esercitare una competenza solo se la Regione e il Comune di Casalnuovo comunicano che le aree di intervento ricadano tra quelle tutelate ex art. 142 del D. Lvo n. 42/04;

f) il Settore Regionale Ricerca e Valorizzazione di cave, torbiere, Acque minerali e Termali, Miniere, Ri-

sorse Geotermiche ed Idrocarburi con nota prot. n. 2004.0966450 comunica "nulla da osservare" in quanto nel territorio del Comune sede dell'intervento non sono presenti né concessioni minerarie né concessioni di acque termo-minerali;

g) il Settore Regionale Urbanistica, nel prendere atto delle modifiche progettuali prodotte in seguito alle prescrizioni espresse in sede dell'ultima conferenza dei servizi, considerato che l'intervento ricade in zona D del PRG di Casalnuovo e che le distanze dai confini e dalla strada rispettano i minimi di cui al D M 1444/68, vista l'assenza di specifici vincoli territoriali, esprime il parere favorevole di competenza con la conferma delle prescrizioni formulate dal Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente di Napoli e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici;

h) il Settore Regionale Beni Paesistico Ambientali e Culturali non ha inviato osservazioni all'inoltro dei resoconti verbali delle conferenze svolte;

i) l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania non ha inviato osservazioni all'inoltro dei resoconti verbali delle conferenze svolte

j) il parere favorevole all'acquisizione per espropriazione da parte della CO.MA.SA. dei pozzi Arin 91, 92, 96 e 88 dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania attraverso il proprio Comitato Istituzionale, comunicato con nota del 26/10/2005 prot. 3182 al proponente che, a sua volta, lo ha trasmesso all'Amministrazione procedente con nota al protocollo regionale col n. 0895298 del 31/10/2005, che modifica, a seguito delle integrazioni fornite dal proponente stesso, una precedente posizione negativa;

k) i rappresentanti dell'Arin S.p.A. al tavolo integrativo del 16/11/2005, visto il parere dell'Autorità di Bacino, hanno dichiarato la disponibilità dell'Azienda per la ricerca di un accordo col proponente sull'uso dei pozzi;

l) il Ministero delle Telecomunicazioni - Ispettorato Territoriale di Napoli, non ha inviato osservazioni all'inoltro dei resoconti verbali delle conferenze svolte;

m) l'Amministrazione Provinciale di Napoli, che non ha potuto partecipare al tavolo integrativo del 16/11/2005 per aver ricevuto solo il giorno prima la nota di convocazione, ha espresso parere negativo motivato su alcuni aspetti della proposta e, in particolare:

1. sulle emissioni in atmosfera, basandosi sulle prime conclusioni della Commissione Tecnico Consultiva presso il Settore "Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile" di Napoli, ma non sulle puntualizzazioni della stessa struttura riportate alla lettera b),

2. sul processo di combustione, per alcuni rifiuti programmati ma non dal D.M. 5/02/1998, ma la problematica trova soluzione nelle prescrizioni dello stesso Settore "Provinciale Ecologia. Tutela dell'Ambiente. Disinquinamento e Protezione Civile" di Napoli,

3. sull'utilizzo dei pozzi Arin anche sulla scorta di quanto deciso dall'Autorità di Bacini Nord Occidentale della Campania, ma l'A.d.B. ha modificato il proprio parere come riportato nella lettera j) e l'Arin, anche sulla scorta del parere positivo dell'A.d.B. si è dichiarata disposta, nel tavolo integrativo del 16/11/2005, a concertare col proponente una soluzione per l'utilizzo dei pozzi.

n) ASL Napoli 4 con nota del 5 luglio 2005, al protocollo regionale in data 06/07/2005 col n. 0581534, riferisce di aver espresso il proprio parere nell'ambito della Commissione Tecnico consultiva tenutasi presso il Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente di Napoli e ne allega il relativo verbale. Pertanto si intendono riportate le stesse conclusioni e prescrizioni formulate dal Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente di Napoli;

o) Enel Divisione Infrastrutture e Reti con propria nota del 02/05/2005, al protocollo regionale al n° 2005.0448370 in data 23/05/2005, comunica che l'impianto proposto può essere collegato alla linea di Media Tensione;

p) il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, non ha inviato osservazioni all'inoltro dei resoconti verbali delle conferenze svolte;

q) il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Casalnuovo di Napoli dal quale si evince che, in base al vigente Piano Regolatore Generale, la particella n° 186 del foglio 9 del Come di Casalnuovo di Napoli ricade in zona "D1" e strada di progetto del vigente P.R.G. e che la particella n° 30 del foglio 9 ricade in zona "D1" del vigente P.R.G. Entrambe le particelle non sono vincolate da norme per al tutela di beni di interesse

storico, artistico e paesaggistici;

r) il Comune di Casalnuovo di Napoli, che non ha potuto partecipare al tavolo integrativo del 16/11/2005 per aver ricevuto il giorno dopo la nota di convocazione, nel corso del procedimento ha trasmesso parere negativo motivato su alcuni aspetti della proposta come il non rispetto delle prescrizioni e norme urbanistiche o il non rispetto delle distanze dalla strada di collegamento "via Napoli - via san Marco" di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 220 del 17/04/2002. Tali problematiche si ritiene, a seguito del procedimento, essere risolte col parere positivo del Settore Regionale Urbanistica di cui alla lettera g);

s) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ha accettato in data 11/11/2004 l'istanza del proponente per il parere di conformità antincendio sul progetto, trasmessa dallo stesso proponente, con nota fax del 26/01/2005, all'amministrazione procedente;

ACQUISITA

- la nota del proponente datata 29/11/2005, al protocollo regionale in data 30/11/2005 col n. 0988440, con cui vengono trasmesse, così come richiesto dal tavolo integrativo del 16/11/2005, le certificazioni di laboratorio chimico in merito ad esami effettuati su campioni di sfridi di legno verniciati e su stracci e ovatta sporchi di vernice;

- la nota della Provincia di Napoli del 22/12/2005, al protocollo regionale in data 29/12/2005 col n. 1066566, di conferma del parere negativo già espresso con propria nota prot. gen. n. 62719 del 15/07/2005;

RITENUTO

- che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;

- che l'intervento proposto sia compatibile con le "Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico" approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 4818 del 25 ottobre 2002, così come integrate con la Delibera n° 3533 del 5 dicembre 2003;

- di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restante quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili, fatti salvi i diritti di terzi, ulteriori specifiche prescrizioni emanate a seguito della elaborazione del progetto esecutivo ed eventuali accordi tra CO.MA.SA. sas ed il Comune sede dell'intervento;

VISTA

- la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (BURC n. 69 del 30/12/05) di approvazione delle disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 in cui al comma 3 dell'art. 4 è stabilito che ai Dirigenti di Settore compete l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- la deliberazione di G.R. n. 1422 del 26 ottobre 2005 con la quale è stato designato per l'A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario il Coordinatore nonché nominato il Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 1 del 24/01/2006 di conferma della delega di funzioni attribuita al Dirigente del Servizio 02 "Energia" del Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche", Sig. Vincenzo Guerriero, con Decreto Dirigenziale n° 133 del 16/12/2005;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa "Mercato Elettrico - Disinquinamento Industriale" del Servizio 02 "Energia" del Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche".

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

Art. 1

La società CO.MA.SA s.a.s. di Salzano Giuseppe & Co, con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla via Napoli n. 102, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli col n° 279618, partita IVA 01242581211, C.F.: 00489880633 di seguito "proponente", è autorizzata, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Di-

cembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) alla costruzione e all'esercizio di:

a) un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse, per una potenza elettrica di 1.400 kW (6.000 kW termici) da realizzare in area di proprietà del proponente, riportata al catasto al foglio 9, particelle 29,30,184,186 e 187 (ex 29 - 30 - 67), sita nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA);

b) l'elettrodotto per la connessione elettrica alla cabina di consegna ad ENEL Distribuzione situata all'interno del perimetro d'azienda secondo la soluzione concordata col gestore di rete;

L'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso autorizzate col presente decreto, sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di progetto unita al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo valutato nell'istruttoria. L'autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo, dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

a) Prescrizione del Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile" di Napoli:

“I rifiuti che possono essere avviati a recupero ed utilizzati come combustibili sono i seguenti, così come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 - procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Allegato 2 Suballegato 1 (Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia):

3: scarti vegetali da attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari, impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia. Sono quindi compresi i residui colturali pagliosi e legnosi i residui da estrazione forestale, i residui colturali diversi, i residui di lavorazione, sanses esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta buccette e altri residui vegetali.

4: rifiuti della lavorazione dei legno e affini non trattati provenienti dall'industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.). Sono quindi compresi gli scarti, anche in polvere, a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

5: rifiuti da fibra tessile provenienti dall'industria tessile. Sono compresi gli scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura.

6: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati provenienti dall'industria del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.). Sono compresi gli scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale, contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1 % e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA Per tali rifiuti è necessario predisporre un'analisi preventiva che assicuri le prescritte caratteristiche (contenuto massimo di resine, di cloro, di additivi).

7: rifiuti della lavorazione del tabacco Provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti fumo. Sono compresi gli scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, aventi un P.C.I. sul secco minimo di 8000 kJ/kg ed 'i una umidità massima del 16 %.

9: scarti di pulper provenienti dall'industria della carta. Sono compresi gli scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta da macero, costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro materiale ghiaioso e metallico. Per tali rifiuti è necessario predisporre un'analisi preventiva che assicuri le prescritte caratteristiche (P.C.I. minimo, contenuto massimo in ceneri cloro zolfo, Pb, Cr, Cu, Mn, Zn, Ni, As, Cd + Hg)

14: pollina proveniente da allevamenti avicoli Il rifiuto è il residuo organico costituito da, e, escrementi del pollame e materiale di lettiera a base. vegetale per il quale è necessario preventivamente predisporre un'analisi che assicuri le prescritte caratteristiche (P.C.I. minimo, contenuto massimo in Cu, Cd, Pb e Ni).

Nessun altro rifiuto potrà essere avviato a recupero energetico. Non potranno pertanto essere utilizzati come combustibile i rifiuti di legno verniciati, le emissioni dalla cabina di verniciatura, gli stracci sporchi derivanti dalla lavorazione della Co.Ma.Sa.

Per la simultanea utilizzazione delle citate tipologie di rifiuti da avviare a recupero energetico, l'impianto di cui trattasi dovrà essere provvisto di:

- bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, delle polveri totali, dei COT, dell'HQ dell'EF, del biossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.

L'impianto dovrà garantire, in tutte le condizioni di esercizio, i seguenti requisiti:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi minimo 6 % i volume,

Le emissioni dovranno rispettare i valori limite fissati nel suballegato 2 dell'allegato 2 (paragrafo 1. lettere a), b), c) e paragrafo 2.). Dovranno inoltre rispettare i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn (valore medio orario)	5 mg/Nmc
NOx (valore medio giornaliero).....	200 mg/Nmc
PCDD + PCDF (valore medio 8 h)...	0,1 ng/Nmc
I.P.A. (valore medio 8 h)	0,01 mg/Nmc

Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare almeno quanto previsto dalla parte 2 della Delibera di Giunta Regionale 4102/92.

Per quanto riguarda quanto previsto dal progetto, la delibera citata prevede:

Punto 1.1 Cicloni: sono ammessi sistemi di abbattimento inerziali a condizione che assicurino una efficienza di abbattimento almeno pari al 80 %, calcolata su particelle di dimensioni medie di 20 micron.

Punto 1.4 Impianti di abbattimento tipo "Venturi scrubbers": velocità dell'effluente gassoso nella sezione di gola 50 - 120 metri/secondo; portata del liquido di lavaggio 700-2700 litri/1000 metri cubi di effluente gassoso. Sono ammessi sistemi di abbattimento diversi da quelli indicati ai punti precedenti purché in grado di assicurare una efficienza di abbattimento del carico inquinante superiore al 90%".

Il proponente è obbligato a trasmettere, prima della messa in esercizio dell'impianto al fine di consentire le relative verifiche, al Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile" di Napoli i codici CER dei rifiuti da avviare a combustione.

b) Prescrizioni della Soprintendenza per i beni Archeologici:

"gli sbancamenti previsti siano effettuati, sotto il coordinamento scientifico dell'Ufficio, con il controllo di archeologi attenti da società di gradimento dello stesso Ufficio";

c) Il proponente è obbligato a trasmettere, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, all'Amministrazione procedente, al Comune sede dell'intervento, alla Provincia territorialmente competente e all'ARPAC il progetto esecutivo corredato del parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;

Il Proponente è obbligato a comunicare alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali, Fonti Energetiche e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate e di quelle ulteriori derivate dalla trasmissione del progetto esecutivo. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate con l'autorizzazione o di quelle emesse a seguito dei controlli in fase di gestione, comporta, fatte salve le ulteriori responsabilità per l'inosservanza delle relative nor-

me, il fermo dell'impianto.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto, in analogia a quanto previsto dall'art 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 e s.m.i., hanno inizio entro sei mesi dalla notifica del presente atto e terminano entro 24 mesi dalla stessa data. L'impianto dovrà essere posto in esercizio entro il semestre successivo all'ultimazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche", la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.

Eventuali ottimizzazioni progettuali derivanti dall'uso, in fase esecutiva, delle migliori tecnologie e/o variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono comunicate ed, eventualmente, autorizzate dalla Regione Campania, Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche".

Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore 01 "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Art. 4


Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento a cura della struttura procedente nonché pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta", al BURC per la pubblicazione integrale, ad ENEL Divisione Infrastrutture e Reti, al Ministero delle Attività Produttive nonché all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

25 gennaio 2006


Guerriero




PLANIMETRIA D'INSIEME DELL'ESISTENTE 1:500




COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI		COMMITTENTE: COM.SA. S.A.S. DI SALIZANO & C.	
OFFICIO INDUSTRIALE SITO IN VIA NAPOLI N.102		TAV. N° 1	
<p>PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE DI COGENERAZIONE CON ANNESSO SILOS ORIZZONTALE PER ACCUMULO TRUCIOLI E CAPANNONE PER DEPOSITO DI BIOMASSE. COSTRUZIONE DI UN PRIMO PIANO DA DESTINARSI AD UFFICI - SERVIZI - SALA CONTROLLO E SUPERVISIONE - ALLOGGIO CUSTODE E RICAMBI ELETTRONICI, ALL'INTERNO DEL CAPANNONE ESISTENTE ADIBITO A LAVORAZIONE.</p>		DIS. Planimetria d'insieme esistente RAPP. 1/500 DATA: 05/2005	
IL TECNICO per: Angelo GALIANO Via Roma, 1° Terr. 2 Casabanca di Napoli Tel. 081.5424281 - 22840310			



PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500



PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000
Foglio 9 particelle 29 - 30 - 184 - 185 - 187



STRALCIO P.R.G. 1:2000

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	
UFFICIO INDUSTRIALE IN VIA NAPOLI, 122	
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA A CARATTERI INDUSTRIALI, SITO IN VICINIZIA TRUCIALI, COMUNA DI CASALNUOVO DI NAPOLI, DI POTENZA, COSTRUZIONE DI UN PRIMO PIANO DA DESTINARE A: OFFICINA DI INGEGNERIA, DIREZIONE, SUPERVISIONE - ALLOGGIO CARTONE E PIANI SOTTO ALVANDONNE.	
PROGETTO	COMITENTE GIAMPA S.A.S. BRINDISI S.R.L.
N° 2	Stralcio P.R.G. e Planimetria catastale
USO:	Planimetria d'insieme di progetto
SCALE:	1:2000
DATA:	09/10/2005
IL TECNICO	Ing. Angelo De Santis
	Numero 1/1991 (Decreto Ministeriale 16/04/1991) modificato

